



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

26068.15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE - T

R.G.N.10119/2015

Cron. 26068

Rep.

Ud.21.10.2015

Oggetto: IRPEF
Accertamento, firma
Funzionario
Legittimazione.

3091
2015
ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CONTRO

AVVERSO

la sentenza n.1581/26/2014 della Commissione Tributaria
Regionale del Veneto di Venezia, resa in data



06/10/2014 e depositata il 13.10.2014.

Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica
udienza del 21 ottobre 2015 dal Relatore

Sentiti gli Avvocati

dell'Avvocatura Generale dello Stato, per
l'Agenzia;

Sentito, pure, l'Avvocato per delega
dell'Avvocato per la controricorrente;

Presente il P.M. che ha
chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

impugnava in sede giurisdizionale, gli
avvisi di accertamento con cui l'Agenzia Entrate
rettificava e quantificava, per gli anni 2003 e 2005, i
redditi derivanti dalla partecipazione nella snc

della quale la Fontana era socia
al 49%; ciò faceva sulla base del reddito in precedenza
accertato nei confronti della società partecipata,
divenuto definitivo, per acquiescenza della stessa,
all'operato maggior accertamento.

L'adita con sentenza in data
08.01.2013, accoglieva il quarto motivo del ricorso,
con il quale veniva denunciata la illegittimità
dell'atto, perché sottoscritto da Funzionario non



legittimato alla relativa sottoscrizione, per carenza del relativo potere.

L'Agenzia impugnava detta decisione, ma la di Venezia-Mestre, giusta decisione in epigrafe indicata ed in questa sede impugnata, confermava la sentenza di primo grado, integrandola nella parte motiva.

Avverso quest'ultima decisione, l'Agenzia Entrate ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, sulla base di due mezzi.

La controricorrente a sua volta, ha chiesto che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata per infondatezza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo, l'Agenzia censura l'impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43 comma 3° del dpr n.600/1973, nella parte in cui, con una prima ratio decidendi, ha ritenuto fondata l'eccezione della contribuente, secondo la quale gli avvisi di accertamento sarebbero stati notificati oltre il termine decadenziale, così respingendo la tesi dell'Agenzia che, invece, riteneva tempestiva la notifica in quanto, nel caso, i termini di notifica dovevano ritenersi raddoppiati, trattandosi di violazione tributaria per la quale sussisteva l'obbligo di denuncia ex art. 331 cpp, con estensione



della specifica previsione anche ai soci delle società.
Trattasi di censura infondata e della quale si colgono,
pure, profili di inammissibilità.

La decisione della in questa sede impugnata, ha,
in vero, evidenziato le ragioni, per le quali ha
ritenuto che non poteva essere invocata l'estensione
della proroga dei termini per notificare l'accertamento
anche ai soci, così come preteso dall'amministrazione.
Infatti, ha escluso la sussistenza di ragioni logiche e
giuridiche che potessero supportare la tesi
dell'Agenzia, rilevando in particolare: a) che
l'Ufficio non aveva prodotto alcun elemento che potesse
accreditare la circostanza dell'avvenuto inoltro di
denuncia penale contro la contribuente o, comunque,
idoneo a confermare che nei relativi confronti era
stata elevata contestazione, comportante l'obbligo di
denuncia penale, ai sensi dell'art.331 cpc e del D.Lgs
n.74/2000; b) che l'imposta ritenuta evasa ammontava ad
importo che restava sotto la soglia di rilevanza
penale, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n. 74/2000; c)
che stante la circostanza che la contribuente era socia
di minoranza della e quindi estranea alla
relativa amministrazione, e considerato, d'altronde,
che la responsabilità penale è personale, era a
ritenersi infondata ed apodittica ogni affermazione



sottesa a riversare in capo alla stessa eventuali responsabilità penali degli amministratori.

A fronte di tali argomentazioni logiche e convincenti, il mezzo non offre concreti elementi idonei a scalfirne il relativo fondamento.

In vero, l'asserzione che l'Agenzia avrebbe "trasmesso alla Procura della Repubblica denuncia ex art. 331 cpp nei confronti della società ritenendo astrattamente configurabile uno dei reati di cui al d.lgs. n.75/00", non solo non è stata provata e tale circostanza è stata stigmatizzata dalla (pag.4 rigo 1 e seg.ti sentenza), ma, quand'anche, di per sè, non potrebbe rilevare, né avere ricadute penali nei confronti della socia di minoranza, a meno che non ne fosse stato dimostrato il concreto operare gestionale; ma una tale circostanza non è stata dedotta e, neppure, astrattamente ipotizzata dall'amministrazione.

L'altra ratio decidendi secondo cui la rilevanza penale del fatto addebitato, andava esclusa in radice, per l'ovvia considerazione che l'imposta ritenuta evasa, restava ben al di sotto della soglia di rilevanza penale desumibile dall'art. 4 del D.Lgs n.74/2000, non risulta criticamente aggredita dal mezzo e, pertanto, trattandosi di autonoma ragione, idonea a sostenere la decisione, quest'ultima deve ritenersi divenuta



definitiva, in applicazione del condiviso principio secondo cui " Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza" (Cass. n. 3386/2011, n.7931/2013, n. 24540/2009).

Altresì le censure, sembrano, in vero, formulate in spregio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte, in sede di ricorso per cassazione, "ha l'onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sé tutti gli elementi che diano al Giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali" (Cass.n.849/2002, n.2613/2001,



n.9558/1997).

Il secondo mezzo, con il quale la decisione viene censurata per violazione e/o falsa applicazione dell'art.42 del dpr n.600/1973, sostenendosi, in relazione alla seconda ratio decidendi, la legittimità dell'atto impugnato, in quanto sottoscritto da Funzionario che, alla stregua della normativa vigente ed applicabile ratione temporis, doveva ritenersi legittimato, resta assorbito, stante la pregiudizialità logico formale delle questioni decise, in sede di esame del primo mezzo.

Conclusivamente, va rigettato, per mancata impugnazione di un'autonoma ratio decidendi della decisione impugnata, il primo motivo del ricorso e dichiarato inammissibile il secondo, alla cui coltivazione l'Agenzia non può avere interesse, stante che l'assetto d'interessi realizzato dalla prima statuizione, attraverso l'annullamento dell'accertamento per tardivo esercizio del potere impositivo, non può dare utile ingresso alla questione prospettata con tale mezzo.

Le spese seguono la soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente Agenzia, e liquidate in complessivi Euro duemilasettecento, ivi inclusi Euro duemilacinquecento per onorario ed Euro duecento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.



P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia Entrate al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro duemilasettecento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 21 ottobre 2015

Il Consigliere Estensore

Antonino Di Blasi

Il Presidente

Mario Cicala

IL PRESIDENTE
MARIO CICALA

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 30 DIC. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA